

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3179

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LO CURZIO, ANDREOLLI, DIANA Lino,
FOLLIERI e PALUMBO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1998

Nuove norme sul processo amministrativo

ONOREVOLI SENATORI. - Nel quadro di una serie di interventi diretti a favorire l'occupazione, con l'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono state introdotte delle norme processuali dirette ed accelerare la definizione dei procedimenti giurisdizionali amministrativi riguardanti le seguenti materie:

a) procedure di affidamento di incarichi di progettazione di opere pubbliche ed attività tecnico-amministrative ad essa connesse;

b) provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate.

Per effetto di tale normativa i tribunali amministrativi regionali, chiamati a pronunciarsi sulle domande di sospensione dell'esecuzione di provvedimenti impugnati, sono stati investiti del potere di definire im-

mediatamente i giudizi nel merito, con motivazione in forma abbreviata.

Le suddette innovazioni processuali, entrate in vigore quasi in sordina, hanno consentito ai giudici amministrativi di definire delicate questioni giuridiche in tempi ridottissimi, sbloccando di fatto l'esecuzione di opere pubbliche, che diversamente sarebbero state ferme per anni.

Tale positiva esperienza, che favorisce la ripresa economica del nostro Paese, suggerisce di estendere la predetta normativa processuale anche alle controversie concernenti le procedure di affidamento degli appalti di servizi e di forniture, le procedure di scelta dei concessionari di pubblici servizi e dei soci di società miste, trattandosi di questioni la cui celere definizione può portare notevolissimi vantaggi all'occupazione, sia in termini di soggetti occupati, sia in termini di stabilità dei posti di lavoro, sia in termini di certezza delle commesse.

Pertanto si propone l'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alle procedure di affidamento degli appalti di forniture e di servizi svolte da amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti pubblici economici, nonché alle procedure di scelta dei concessionari di pubblici servizi e dei soci delle società miste».